



CITTÀ DI SUSA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 52 DEL 27/07/2021

OGGETTO:

**MODIFICA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE:
DIVIETO PERMANENTE DI TRANSITO NELLA STRADA DI INTERSEZIONE CON LA
LINEA FERROVIARIA AL KM 47+559 - SOPPRESSIONE PASSAGGIO A
LIVELLO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (dott. Marco Massavelli)

Vista la precedente ordinanza n. 86 del 9 novembre 2020, per l'istituzione del divieto di transito nella strada di intersezione con la linea ferroviaria Susa-Bussoleno al Km 47+559 nel tratto interessato dal passaggio a livello, al fine di consentire l'esecuzione di lavori;

Tenuto conto che è stata sottoscritta la Convenzione, per la soppressione del passaggio a livello sito alla progressiva chilometrica 47+559 della linea ferroviaria Bussoleno – Susa, mediante la realizzazione di opere sostitutive connesse alla viabilità esistente in comune di Susa (TO) tra RFI S.p.A. e il Comune di Susa (TO)

Ritenuto quindi opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, e al fine di ottemperare a quanto previsto dalla suddetta Convenzione;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 107, comma 3, T.U.E. L. – D.Lgs. n. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del "Nuovo Codice Della Strada" - D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495

ORDINA

Dal giorno 1° agosto 2021, è **VIETATO PERMANENTEMENTE IL TRANSITO** nella strada di intersezione con la linea ferroviaria Susa-Bussoleno al Km. 47+559 nel tratto interessato dal passaggio a livello, mediante la sua definitiva soppressione, il tutto come evidenziato da segnaletica verticale apposta in loco;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nella zona interessata a cura del richiedente e affissione dell'ordinanza all'imbocco della via per informazione ai residenti e proprietari di autorimesse;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 285/92;

AVVISA

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Comandante della Polizia Locale, dott. Marco Massavelli

Susa, 27 luglio 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Firmato digitalmente
MARCO MASSAVELLI**